

COMUNE DI NUMANA
PROVINCIA DI ANCONA

Regolamento per la
disciplina e
l'applicazione del
Tributo sui servizi
indivisibili -TASI-

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 30.07.2014

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 . Oggetto	<i>pag.3</i>
Art. 2 . Soggetto attivo	<i>pag.3</i>
Art. 3 . Indicazione dei servizi indivisibili	<i>pag.3</i>

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 4 . Presupposto dell'imposta	<i>pag.3</i>
Art. 5 . Soggetti passivi	<i>pag.4</i>

TITOLO III – DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

Art. 6 . Base imponibile	<i>pag.4</i>
Art. 7 . Determinazione delle aliquote	<i>pag.4</i>
Art. 8 . Detrazioni	<i>pag.5</i>

TITOLO IV – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 9 . Dichiarazione	<i>pag.5</i>
Art.10 . Modalità di versamento	<i>pag.5</i>
Art.11 . Scadenze del versamento	<i>pag.5</i>
Art.12 . Somme di modesto ammontare	<i>pag.6</i>
Art.13 . Funzionario Responsabile	<i>pag.6</i>
Art.14 . Accertamento	<i>pag.6</i>
Art.15 . Rimborsi	<i>pag.7</i>
Art.16 . Riscossione Coattiva	<i>pag.8</i>
Art.17 . Contenzioso	<i>pag.8</i>
Art.18 . Entrata in vigore	<i>pag.8</i>
Art.19 . Clausola di adeguamento	<i>pag.8</i>

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI –

Art. 1. Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, istituisce e disciplina la componente TASI, prevista dai commi dal 669 al 679 della legge n.147/2013 e riferita ai servizi indivisibili, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di Legge vigenti

Art. 2. Soggetto attivo

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 3. Indicazione dei servizi indivisibili

1. Con delibera annuale di approvazione delle aliquote dell'imposta, il Consiglio Comunale individua i servizi indivisibili il cui costo è finanziato in parte dal gettito dell'imposta.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI –

Art. 4. Presupposto dell'imposta

1. Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree fabbricabili, così come definiti ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), a qualsiasi uso adibiti.
2. E' assoggettata ad imposizione anche l'abitazione principale, così come definita ai fini dell'IMU.

Art.5. Soggetti Passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 4. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.
3. L'occupante versa la TASI nella misura, pari al 10 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La restante parte pari al 90 per cento è dovuta dal possessore.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
Si conteggia per intero il mese nel quale la detenzione si sia protratta per almeno quindici giorni.
5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore calcola l'importo della TASI in ragione della propria percentuale di possesso, avendo riguardo alla propria situazione immobiliare, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si è protratto per almeno quindici giorni.
6. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

TITOLO III – DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA –

Art.6. Base imponibile

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto legge n.201 del 2011, convertito, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214 e s.m.i.

Art.7. Determinazione delle aliquote

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'art.52 del D.Lgs n.446/97, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento, anche solo per determinate categorie di immobili, o può modificarla tenendo conto dei seguenti vincoli:
 - a) per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.13, comma 8, del D.L. 6/12/2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla L.22/12/2011, n.214, l'aliquota massima non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;
 - b) la somma delle aliquote TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altri minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile

Art.8. Detrazioni

1. Con deliberazione del consiglio comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art.8, il Comune può stabilire l'applicazione di detrazioni ai sensi del comma 731 dell'art.1 della legge n.147/2013, fissando l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.

TITOLO IV – DICHIARAZIONI, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art.9. Dichiarazione

1. I soggetti individuati all'articolo 5 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.
2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'ICI e dell' IMU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI.

Art.10. Modalità di versamento

1. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n.446 del 1997, utilizzando il modello F24, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale.
2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente.

Art.11. Scadenze del versamento

1. Il versamento della TASI è effettuato, per l'anno di riferimento, in numero due rate, delle quali la prima rata entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Per l'anno 2014, la rata di acconto è versata con riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno, salvo diversa previsione di Legge

Art.12. Somme di modesto ammontare

1. Il tributo non è versato qualora inferiore ai 12 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art.13. Funzionario Responsabile del Tributo

1. Il Comune designa il Funzionario Responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario Responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Art.14. Accertamento

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n.471.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto. Comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
7. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la TASI, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27/12/2006, n.296.

Art.15. Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di TASI
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dall'articolo 13.

Art.16. Riscossione Coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 o ingiunzione fiscale di cui R.D. n. 639 del 1910.
2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo d'imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di Euro 20,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art.18. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n.546/92 e successive modificazioni.
2. Al Funzionario responsabile del tributo compete la rappresentanza in giudizio delle controversie relative alla TASI.

Art.19. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014.

Art.20. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.